



Comune di Montemurlo  
Provincia di Prato

# Regolamento per l'esercizio del gioco lecito

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. 66 del 27.9.18



# Comune di Montemurlo

## Provincia di Prato

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 5 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

ART. 6 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI

ART. 7 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DEI LOCALI DEDICATI

ART. 8 - ATTIVITÀ DEI NEGOZI DI GIOCO

ART. 9 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

ART. 10 - APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ESERCIZI IN CUI LA COMMERCIALIZZAZIONE DI GIOCHI LECITI NON E' ATTIVITÀ PRINCIPALE E/O PREVALENTE (CORNER)

ART. 11 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

ART. 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 13 - BENEFICI

ART. 14 - SOVVENZIONI COMUNALI

ART. 15 - LOGO

ART. 16 - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

## ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale, l'esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" - comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo - il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP), inquadrato dal DSM-5 come "disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;
- b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse al gioco d'azzardo patologico;
- c) salvaguardia del tessuto cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;
- d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;
- e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come individuati dalla Tabella A allegata al Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) del Comune di Montemurlo e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

## ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

vigente, quale di seguito elencata:

- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. 86, 88 e 110;
- l'art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 38 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 22 comma 6 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente "individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi";
- l'art. 38 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 4 agosto 2006 n. 248 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- l'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009 n. 860 "Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) TULPS;
- l'art. 1 commi 64-82 della L. 13 dicembre 2010 n. 220 (Stabilità 2011);
- l'art. 24 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011 n. 111;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 TULPS;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'art. 1 comma 82 L. 220/2010;
- il D.L. 13 settembre 2012 n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della L. 8 novembre 2012 n. 189;
- la L.R. Toscana 18 ottobre 2013 n. 57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico", come modificata con L.R. 23



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

dicembre 2014 n. 85 e con L.R. 23 gennaio 2018 n. 4;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015 n. 26/R "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013 n. 57;
- l'art. 1 comma 643 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- l'art. 1 comma 926 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera s);
- l'art. 1 comma 936 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;
- l'Intesa, ai sensi dell'art. 1 comma 936 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016), tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico sancita in sede di Conferenza unificata il 7 settembre 2017;
- l'art. 1 comma 1048 della L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Stabilità 2018) sul corretto assetto distributivo delle concessioni pubbliche e sulla proroga di queste ultime al 31 dicembre 2018;
- il Capo III del D.L. 12 luglio 2018 n. 87 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018 n. 96.
- ogni provvedimento direttoriale dei Monopoli di Stato in materia di gioco lecito, per quanto applicabile

## ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

**TULPS:** il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni

**Regolamento di Esecuzione del TULPS:** il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 per l'esecuzione del TULPS

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:** come costituita a seguito dell'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane;

**Giochi leciti:** quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

**Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro:** gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS

**AWP (Slot e New Slot):** gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110 comma 6 lettera "a" del TULPS; si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco; il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro

**Video Lottery Terminal (VLT):** gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110 comma 6 lettera "b" del TULPS, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS

**Negozi di gioco:** il punto di vendita di gioco avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici (ai sensi dell'articolo 38 commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dall'art. 1 L. 4 agosto 2006 n. 248, nonché quelli previsti dall'articolo 1-bis del D.L. 25 settembre 2008 n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 2008 n. 184 e modificato dall'art. 2 commi 49 e 50 della L. 22 dicembre 2008 n. 203)

**Punto di gioco ("corner"):** il punto di vendita inserito all'interno di altra attività prevalente con la funzione accessoria di commercializzazione dei prodotti di gioco

**Punto di raccolta di gioco:** il punto di vendita di gioco attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che offra scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che sia stato regolarizzato con le procedure di cui all'art. 1 comma 643 della L. 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1 comma 926 della L. 208/2015 (Stabilità 2016)

**Centri di raccolta scommesse:** le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS

**Superficie Utile del locale:** la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico

**Nuova installazione:** l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E' altresì da intendersi nuova installazione lo spostamento di apparecchi in altri locali in caso di trasferimento della sede dell'attività.

**Nuova apertura:** ai sensi della Circolare Ministeriale 557/PAS/U/007081/12001 del 21 maggio 2018, si intende la predisposizione, in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l'esercizio, rimanendo quindi escluse le variazioni di titolarità di



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

sale già in esercizio o variazioni del concessionario o nomina di rappresentanti relativi a esercizi già in attività.

Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare non si considerano nuova installazione:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco;
- la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati

## **ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, di cui all'art. 110 comma 6 TULPS (AWP e VLT) e i centri di raccolta scommesse, come definiti al precedente art. 3.

## **ART. 5 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME**

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 57/2013, come sostituito dall'art. 4 della L.R. 4/2018, è vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi e comunque ogni nuova installazione in qualunque altro spazio come previsto dall'art. 10, se situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:

- a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia e i nidi d'infanzia
- b) luoghi di culto
- c) centri socio-ricreativi e sportivi
- d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale
- e) istituti di credito, sportelli bancomat
- f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati.

2. Ai fini dell'operatività del comma precedente, si precisa che i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
- sono sedi operative e non solo amministrative o legali;

3. Sono altresì individuati i seguenti altri luoghi sensibili:

- oratori, biblioteche, musei, in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata, per lo studio e il tempo libero;
- i giardini e parchi pubblici individuati nella mappa allegata (All. A), così come periodicamente aggiornata;
- uffici e servizi ASL, centri di primo soccorso, case di cura, strutture ricettive per categorie



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

protette

- agenzie di Money transfer o similari, considerati al pari di sportelli bancomat.

4. Inoltre, ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat e Money transfer (o similari) all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro.

5. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:

- all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato, così come risulta nella mappa allegata al presente regolamento (All. A);

- nei locali di proprietà del Comune e delle società partecipate;

- negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i *dehors*, seppure debitamente autorizzati.

6. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all'articolo 3 del presente regolamento.

## **ART. 6 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI**

1. Ai negozi di gioco e ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della L.R. Toscana 28/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) devono avere una superficie utile minima di mq 50, computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico;
- d) devono avere destinazione d'uso commerciale;
- e) devono possedere i requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici (almeno due, di cui uno destinato in via esclusiva all'utenza e dotato di antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche);
- f) non devono essere presenti barriere architettoniche che ostacolano l'accessibilità ai disabili oppure devono essere rimosse le barriere medesime, qualora sia richiesto un titolo edilizio per eseguire lavori nei locali;
- g) devono essere rispettati i limiti di rumorosità interna (D.P.C.M. 215/1999 e successive modificazioni e integrazioni) ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative e



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

dal vigente piano comunale di classificazione acustica approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 18 luglio 2005, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;

- h) l'impianto elettrico, gli altri impianti e le attrezzature devono essere conformi alle vigenti norme;
- i) deve essere rispettata la vigente normativa in materia di prevenzione incendi;
- j) devono essere rispettate delle normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali stessi;
- k) devono essere posseduti gli standard di parcheggio, come individuati all'art. 7;
- l) l'immobile deve essere dotato di idonea attestazione asseverata di agibilità;
- m) devono essere assicurati i requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS.

## **ART. 7 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DEI LOCALI DEDICATI**

1. In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal regolamento urbanistico comunale, i negozi di gioco e i centri di scommesse che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile, come definita dall'articolo 3 del presente regolamento, qualora tale superficie risulti superiore ad mq 300.

2. I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti dell'attività. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

3. I parcheggi di relazione devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono altresì essere localizzati anche in altra area o in un'unità edilizia purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione e collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto di lunghezza massima non superiore a 100 ml (marciapiede o attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

4. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

## **ART. 8 - ATTIVITA' DEI NEGOZI DI GIOCO**

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede dei negozi di gioco con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS (AWP) sono soggetti a rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del TULPS, in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 83 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016.



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive SUEAP del Comune di Montemurlo, esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale regionale STAR.

3. La richiesta deve essere integrata con la seguente documentazione:

- a) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
- b) individuazione della superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;
- c) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 6;
- d) planimetria 1:100, da cui siano deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- e) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;
- f) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l'area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, estesa fino ad una distanza di almeno 500 metri dalla sede dell'esercizio di gioco, da misurarsi con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- g) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
- h) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;
- i) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'art. 1 comma 82 L. 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di cui al comma 1 ed è trasmessa a cura del SUEAP ai VV.FF.

5. Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione al SUEAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento con le stesse modalità indicate al comma 2.

## **ART. 9 – ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 88 TULPS**

1. L'autorizzazione per l'installazione dei giochi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS (VLT) e per i centri di raccolta scommesse ai sensi dell'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura ai soli fini di pubblica sicurezza non esime il titolare dell'esercizio di gioco dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

contenute nella L.R. 57/2013 e s.m.i. e nel presente regolamento.

2. I locali di esercizio devono obbligatoriamente possedere tutti i requisiti elencati ai precedenti artt. 6 e 7.

## **ART. 10 – APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ESERCIZI IN CUI LA COMMERCIALIZZAZIONE DI GIOCHI LECITI NON E' ATTIVITÀ PRINCIPALE E/O PREVALENTE (CORNER)**

1. Oltre che negli esercizi di cui ai precedenti artt. 8 e 9, gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono essere installati anche:

- a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili;
- b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, stabilimenti balneari e simili;
- c) nelle edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- d) nelle rivendite di tabacchi e generi di monopolio;
- e) in ogni altro esercizio pubblico o commerciale diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, presso circoli o associazioni private, in aree aperte al pubblico (purché risulti delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e sia garantita la sorvegliabilità).

2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, in ordine sia ai limiti numerici previsti per gli apparecchi installabili a seconda delle diverse tipologie di esercizi, sia alle disposizioni relative all'offerta complessiva di gioco e agli ambienti dedicati.

3. L'installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive SUEAP, esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale regionale STAR.

5. La segnalazione deve essere integrata con la seguente documentazione:

- a) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
- b) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;
- c) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l'area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, estesa fino ad una distanza di almeno 500 metri dalla sede dell'esercizio di gioco, da misurarsi con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- d) valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato, ovvero autocertificazione che i livelli di rumorosità interni verranno rispettati mediante



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

insonorizzazione dei locali o eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi ;

- e) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
- f) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei requisiti per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;

6. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS.

## **ART. 11 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE**

1. È consentita l'attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 28/2005, previa presentazione al SUEAP del relativo titolo abilitante necessario e a condizione che:

- a) sia esercitata in locali distinti e separati da quelli ove si esercitano le attività di gioco. A tal fine, le sedi delle rispettive attività devono rimanere distinte e differenziate e, assieme ad esse, tutto l'apparato organizzativo e il personale impiegato, evitando in tal modo fenomeni di commistione e/o cogestione;
- b) dall'insegna di esercizio risulti chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco;
- c) l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non sia autonomo rispetto all'attività di gioco;
- d) l'accesso all'area di somministrazione avvenga esclusivamente dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- e) l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;
- f) la superficie di somministrazione non sia superiore al 25% della superficie utilizzata per l'attività di gioco.

## **ART. 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

1. E' vietata, in qualunque forma e qualsiasi modalità, la pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro.

2. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 TULPS è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. Non sono consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate all'utilizzo di apparecchi di gioco. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno. Inoltre,



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

sia sugli apparecchi che nelle aree e nei locali dove questi vengono installati, devono essere applicate formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro.

3. E' vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni similari.

4. E' vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.

5. E' vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.

6. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

7. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

8. E' obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle seguenti informazioni:

- a) licenza rilasciata dal Questore ai sensi dell'art. 88 o autorizzazione ex art. 86 del TULPS rilasciata dal Comune o Segnalazione Certificata di Inizio Attività inoltrata al Comune;
- b) tabella dei giochi proibiti;
- c) regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita;
- d) orari di apertura dell'attività;
- e) formule di avvertimento sul rischio di dipendenza.

9. All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL territorialmente competente, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Ser.D) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

10. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato comunque il primo posto, con caratteri più appariscenti.

## **ART. 13 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI)**

1. Dalla sua entrata in vigore, i soggetti destinatari del presente regolamento non possono accedere ai benefici (patrocini, agevolazioni, contributi) concessi dal Comune di



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

Montemurlo ai sensi dello specifico regolamento approvato con D.C.C. n. 73 del 22/4/1998.

## **ART. 14 - SOVVENZIONI COMUNALI**

1. E' facoltà della Giunta Comunale prevedere limiti, requisiti, criteri specifici di accesso nel caso di richiesta al Comune di Montemurlo di sovvenzioni economiche - per se stesso o per la propria famiglia - da parte di cittadini residenti le cui finanze risultino gravemente dissestate dal gioco patologico.

## **ART. 15 - LOGO**

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che ne fanno richiesta possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi non sono installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse.

2. In attesa che la Giunta Regionale approvi, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 26/R/2015, un logo identificativo valido per tutto il territorio della Toscana, il Consiglio Comunale di Montemurlo sceglierà un proprio logo tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio, tramite concorso di idee a premio, con finalità anche di sensibilizzazione della relativa fascia di età e di prevenzione primaria del rischio di disturbi da gioco d'azzardo (DGA).

3. Successivamente all'entrata in vigore del logo regionale, il logo prescelto tra quelli proposti dagli istituti scolastici del territorio sarà riutilizzato come immagine coordinata dei cartelli da esporre e/o del materiale informativo da tenere a disposizione della clientela del gioco.

## **ART. 16 - VIGILANZA E SANZIONI**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 15 del D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 102/2009 e s.m.i., i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi hanno l'obbligo di segnalarli all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 TUEL.

3. La Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981, potrà stabilire un diverso e più oneroso importo del pagamento in misura ridotta.

4. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nei precedenti commi si applicano la L. 689/1981 e la L.R. 81/2000, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

## **ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI**



# Comune di Montemurlo

Provincia di Prato

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio del Comune in forma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5, della Legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.